

REGOLAMENTO
PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO

PREMESSE

Il presente regolamento intende puntualizzare alcuni aspetti connessi alla gestione degli investimenti e del patrimonio complessivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus (FCNM).

Come principio generale, ogni fondazione di erogazione si prefigge di gestire il proprio patrimonio per incrementarlo e preservarne il valore di mercato oltre che per reperire risorse finanziarie che consentano di effettuare le erogazioni e di coprire i costi di gestione.

Pertanto, il rendimento del patrimonio costituisce una condizione per il perdurare nel tempo di ogni fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione di tali fondazioni è strutturalmente responsabile di esprimere delle decisioni sull'allocazione del patrimonio e sulla scelta degli investimenti: sono questi aspetti fondamentali dell'attività ordinaria che, altrimenti, non doterebbero la fondazione di alcun criterio e controllo di gestione sul proprio patrimonio.

I criteri fondamentali utili nelle scelte di investimento possono generalmente ricondursi a quattro aspetti:

1. orizzonte temporale del proprio investimento;
2. tolleranza per il rischio di perdita: quanto e su quale orizzonte;
3. osservanza ai dettami statutari o regolamenti interni;
4. obiettivi di liquidità dell'investimento per le necessità di erogazione.

FCNM ha ritenuto di adottare un regolamento che determini criteri oggettivi per gli investimenti con una ottica di redditività, conservazione ed incremento del patrimonio.

Sebbene oggi tale aspetto abbia un minore impatto sul legame redditività-capacità erogativa (gran parte delle erogazioni derivano infatti dalle "territoriali CARIPLLO"), è quanto mai opportuno, dopo i primi anni di start up, definire le direttive di investimento che rappresentano una delle scelte strategiche fondamentali.

Per ulteriori approfondimenti sulla necessità di definire e adottare un regolamento per gli impieghi del patrimonio e sulla sua funzione essenziale per una fondazione d'erogazione, si rimanda a:

1. il documento di Fondazione CARIPLLO "Regolamento sugli impieghi del patrimonio" approvato dalla Commissione Centrale di Beneficenza (riunione del 28 febbraio 2005, coordinato con le modifiche deliberate il 24 luglio 2007, il 16 dicembre 2008 e il 2 marzo 2010);
2. il documento di Fondazione CARIPLLO "Fondo di dotazione patrimoniale e Fondo Erogazione Sfida" del 17 marzo 2009 (rif.: p.to 6.b.: "Per garantire ai donatori e a Fondazione Cariplo i loro diritti, e a garanzia di correttezza verso l'esterno, la fondazione di comunità che aderisce al progetto si assume la responsabilità di utilizzare e investire le risorse finanziarie in maniera efficace e prudente, rispondente alle finalità sociali e al piano di sfida).

**REGOLAMENTO
PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dello Statuto vigente (Art. 12 comma 1, k);
2. Esso definisce gli obiettivi e disciplina i criteri e le procedure per gli impieghi del patrimonio della Fondazione, facendo esplicito rimando allo Statuto vigente:
 - Art. 2 - scopo [comma 3.a.; comma 3.b; comma 3.f.]
 - Art. 3 - patrimonio
 - Art. 4 - entrate
 - Art. 6 - il Presidente
 - Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione [comma 1.h; comma 1.i.]
 - Art. 20 - Avanzi della gestione

Articolo 2 - Obiettivi e benchmark

1. Gli obiettivi di rendimento, l'orizzonte temporale e i vincoli di rischio sono determinati a livello strategico dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposti a revisione almeno quinquennale. Il profilo di rischio sarà definito nel rispetto dell'obiettivo indicato dallo Statuto (art. 3 comma 4) di proteggere il potere di acquisto del patrimonio della Fondazione nel lungo periodo.
2. Al fine di determinare la composizione di medio periodo - per classi di attivo e grado di diversificazione - del patrimonio della Fondazione coerente con il grado di rischio indicato come adeguato, il Consiglio, sulla base delle determinazioni di cui al punto precedente, adotta un benchmark (parametro di riferimento). La definizione del benchmark (ovvero della composizione strategica del patrimonio nel lungo periodo) consente di esprimere parametri oggettivi, trasparenti e facilmente replicabili del profilo di rischio/rendimento del patrimonio, e di favorire la valutazione delle performance e il controllo del rischio.
3. La Fondazione, nell'effettuare i propri investimenti, si ispira a criteri di prudenza e di responsabilità sociale (anche con riferimento ai criteri internazionali ESG).

Articolo 3 - Competenze del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2019, è delegato alla gestione ordinaria del portafoglio, alla selezione degli investimenti e alla selezione di eventuali gestori professionali esterni cui delegare in tutto o in parte la gestione del portafoglio, nel rispetto del profilo di rischio indicato dal benchmark.
2. Il Comitato Esecutivo, visto lo Statuto vigente e l'Art. 2 del presente regolamento (con particolare riferimento al benchmark adottato), ha il compito di monitorare l'andamento del portafoglio, esercitando i poteri di: gestire la liquidità, operare investimenti e disinvestimenti, sottoscrivere titoli e altri strumenti, attribuire e revocare mandati di gestione, gestendo quindi la totalità del patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dello Statuto.
3. Il Comitato Esecutivo, visto l'Art. 2 del presente Regolamento, sentito il parere dell'Advisor, se nominato, determina i limiti di investimento da applicare ai principali fattori di rischio finanziario:
 - rischio azionario,
 - rischio di tasso di interesse,
 - rischio valutario,

**REGOLAMENTO
PER GLI IMPIEGHI DEL PATRIMONIO**

- rischio di credito,
- rischio di liquidità

per il portafoglio complessivo ed eventualmente per porzioni di esso, nel rispetto del profilo di rischio indicato e risultante dall'Art. 2.

4. Il Comitato Esecutivo verifica il rispetto dei limiti di investimento e monitora l'andamento del portafoglio anche rispetto al benchmark adottato dalla Fondazione. Il risultato di tale attività viene riportato periodicamente al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comitato Esecutivo si impegna a ricercare modalità di investimento che inglobino i criteri di valutazione ESG e ad evitare l'investimento diretto in titoli di società operanti in settori non in linea con i valori propri della Fondazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione approva e modifica il presente Regolamento, su proposta del Comitato Esecutivo.

Articolo 4 - Spending Policy

1. Il Comitato Esecutivo propone in sede di proposta di bilancio al Consiglio di Amministrazione, l'ammontare della rendita, derivante dalla gestione finanziaria degli investimenti, da destinare a:
 - a) fondo per l'integrità del patrimonio;
 - b) fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
 - c) fondo operativo per le erogazioni su bandi dell'anno successivo ("Fondo Comune");
 - d) quota da destinare ai singoli Fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione (come previsto nelle linee guida e nel regolamento di singoli fondi costituiti).
2. Nella proposta del Comitato Esecutivo si terrà conto del criterio di prudenza generale per evitare un andamento discontinuo delle destinazioni a erogazioni e a riserva.

Articolo 5 - Informative

1. Il Comitato Esecutivo riporta tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le scelte e gli investimenti definiti e, periodicamente, illustra:
 - le variazioni intercorse nella composizione del patrimonio;
 - l'andamento del patrimonio nel breve e nel lungo periodo anche rispetto al benchmark di cui all'Art. 2 punto 2 del presente Regolamento;
 - il grado di adesione ai criteri ESG degli strumenti finanziari in portafoglio;
 - il puntuale rispetto dei limiti di investimento determinati in adesione al profilo di rischio indicato dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione si impegna a mettere in atto appositi strumenti per:
 - valutare il rendimento del portafoglio;
 - verificare nel tempo della conformità dell'allocazione del portafoglio agli obiettivi di rendimento e ai vincoli di rischio di cui all'Art. 2 punto 1 del presente Regolamento (anche alla luce dell'evoluzione dei mercati finanziari);
 - monitorare l'adesione ai criteri ESG del portafoglio complessivo.